

Le politiche di sicurezza urbana in Italia

Gian Guido Nobili

Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità - Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Forum Italiano per la Sicurezza Urbana


e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it



- Diffusione nel Nord Italia
- Enfasi sul ruolo delle autonomie locali, ed in particolare delle città
- Importanza della ricerca, (policy-oriented research)

SICUREZZA URBANA

La definizione normativa di “**sicurezza urbana**” è contenuta per la prima volta in Italia nelle leggi regionali. Viene definita in maniera compiuta come:



“l’ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa”

- ❑ Diffusione Centro e Nord Italia
- ❑ Modello di prevenzione integrata (sociale, situazionale, comunitaria)
- ❑ Retorica delle partnership

Nel documento approvato viene offerta una ampia definizione di “politiche di sicurezza”:

*“Le politiche di sicurezza riguardano l’intera popolazione, la **qualità delle relazioni sociali e interpersonali**, la **qualità dell’ambiente urbano**, mentre le politiche criminali riguardano solo la prevenzione e repressione di determinati comportamenti personali qualificati come reati. In sostanza, le politiche criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda dei contesti, delle politiche di sicurezza”.*

Declino e tensione (2008-15)

- ❑ Contrazione degli investimenti per programmi per la sicurezza
- ❑ Tendenza alla ricentralizzazione
- ❑ Stagione delle “ordinanze” e polizie locali

D.M. 5 agosto 2008

Definisce “**sicurezza urbana**”

“...un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale...”

N.B. Si interviene per prevenire e contrastare le “**situazioni**” (prostituzione, mendicizia, occupazione degli spazi pubblici, decoro urbano, marginalità sociale) non comportamenti che sono già perseguibili penalmente.

Va rimarcato tuttavia che i comportamenti che essenzialmente rientrano nella maleducazione, anche se prelusivi all'illecito, non possono essere trattati facilmente come un vero e proprio illecito.

L'art. 54 comma 4 del TUEL

La **legge 24 luglio 2008, n. 125** ha introdotto importanti modifiche all'art. 54 del TUEL- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, ampliando i poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana.

Così come modificato, al quarto comma attribuisce al **Sindaco, quale ufficiale di governo, il potere di adottare provvedimenti non esclusivamente contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e secondo una procedura di raccordo e informazione con i prefetti.

La **sentenza della Corte Costituzionale** del 7 aprile **2011, n. 115** ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'articolo 54 comma 4 del TUEL nella parte in cui prevede che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a «contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato» al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

In particolare, la norma è illegittima nella parte in cui ha inserito la congiunzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, che viene pertanto eliminata.

Ciò determina l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della possibilità di adottare ordinanze non contingibili ed urgenti.

DDL sicurezza urbana 2015

Nel documento approvato dal Tavolo tecnico tra Ministero dell'Interno e ANCI, viene proposta una definizione più completa di “**sicurezza urbana**”:

“bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all’eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare quella diffusa e di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, Stato, Regioni, enti locali...”

Si tratta di un testo composto da **18 articoli** e suddiviso in:

- **Capo I** *“Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”*, costituito da 2 Sezioni :
 1. Sezione I dedicata alla “Sicurezza Integrata”
 2. Sezione II dedicata alla “Sicurezza Urbana”
- **Capo II** *“Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”*

Sistema della sicurezza integrata

Il sistema della sicurezza integrata si sviluppa, dall'alto al basso della piramide, attraverso:

- **le linee generali** delle politiche pubbliche in materia, adottate con accordo sancito in sede di **Conferenza unificata**;
- **Specifici accordi** che, in attuazione delle linee generali, possono essere sottoscritti tra **Stato e Regioni** e province autonome;
- iniziative e progetti sostenuti dalle Regioni e dalle province autonome anche sulla base degli accordi;

Sistema della sicurezza urbana

Il sistema della sicurezza urbana si sviluppa, in coerenza con le linee generali sulla sicurezza integrata, attraverso:

- **linee guida** adottate con accordo in sede di **Conferenza Stato-Città** e autonomie locali;
- **Patti sottoscritti** tra il **prefetto** e il **sindaco**.

Art. 4 - Ai fini del presente decreto, si intende per **sicurezza urbana** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

1. interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
2. eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale
3. prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
4. promozione del rispetto della legalità;
5. affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Strumenti

Operativi

Il capo II del decreto-legge interviene in materia di **sicurezza e decoro urbano** prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di **sanzione amministrativa pecuniaria** e l'adozione di un **ordine di allontanamento** dai luoghi indicati.

La recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del **questore** di un **divieto di accesso** ad una o più delle aree espressamente indicate per un **massimo di sei mesi**, misura quest'ultima, modellata sul c.d. **Daspo** nelle manifestazioni sportive di cui alla L. 401/1989.

Le ordinanze sindacali come rappresentante della comunità locale

Potere del sindaco di adottare **ordinanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile**, con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche (art. 8).

In caso di reiterata violazione, il **questore** può disporre la **sospensione** dell'attività per un massimo di **quindici giorni** (art. 12).

Le ordinanze sindacali in qualità di ufficiale del Governo

Le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana ai sensi dell'art. **54, co. 4, TUEL**, sono volte a prevenire e contrastare le situazioni che:

- favoriscono l'insorgere di **fenomeni criminosi o di illegalità**, quali: lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili;
- ovvero riguardano **fenomeni di abusivismo**, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.



**Grazie per
l'attenzione!**

Domande?

Gian Guido Nobili

e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it